

A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di VERONA

Piazza Pozza 1/c,d,e - 37123 VERONA telefono 045-80624110-11 E-mail: info@ater.vr.it

www.ater.vr.it, protocolloatervr@legalmail.it.

SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE
DELL'A.T.E.R. DI VERONA

NUTS ITH31

CPV 98341120-2

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE

Il Responsabile del Progetto
Rag. Nadia Mazzilli

Articolo 1	OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO
Articolo 2	DURATA DELL'APPALTO
Articolo 3	MODALITA' OPERATIVE DELL'APPALTO
Articolo 4	CONSEGNA DEL SERVIZIO
Articolo 5	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Articolo 6	OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Articolo 7	GESTIONE DEL SERVIZIO, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE
Articolo 8	VARIAZIONI
Articolo 9	REVISIONE PREZZI
Articolo 10	OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Articolo 11	GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 12	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Articolo 13	OBBLIGHI ASSICURATIVI
Articolo 14	SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI
Articolo 15	PENALI
Articolo 16	VERIFICHE E CONTROLLI
Articolo 17	ESECUZIONE IN DANNO
Articolo 18	RISOLUZIONE
Articolo 19	RECESSO
Articolo 20	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
Articolo 21	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Articolo 22	DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Articolo 23	CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Articolo 24	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Articolo 25	OSSERVANZA D.LGS 81/2008 E S.M.I.
Articolo 26	OSSERVANZA DEL DUVRI
Articolo 27	CONTROVERSIE
Articolo 28	OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Articolo 29	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. N. 196/2003 E DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 - "GDPR")
Articolo 30	PRINCIPI ETICI, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Articolo 1
OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di portierato presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Verona, situata in Piazza Pozza 1/c-e Verona, servizio che dovrà essere svolto come specificato nei successivi articoli e nella relazione tecnica illustrativa del contesto di svolgimento del servizio, nelle indicazioni e disposizioni per la stesura del documento inerente la sicurezza di cui all'art. 26 c. 3 D. Lgs 81/2008 e s.m.i., nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio che costituisce, insieme al presente capitolato, il progetto del servizio ai sensi dell'art. 41 c. 12 e allegato I.7 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 2
DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è stabilita in anni 2 (due), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, per una durata non superiore a mesi 6 (sei), se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 3
MODALITA' OPERATIVE DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio in linea con l'esigenza della stazione appaltante, in conformità al presente capitolato ed all'offerta presentata in sede di gara.

Il servizio di portierato deve essere svolto nei seguenti giorni ed orari lunedì e venerdì dalle ore 07.30 alle ore 15.30, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 07.30 alle ore 18.30.

L'esecuzione del servizio prevede lo svolgimento delle attività di:

1. apertura dei cancelli e di tutte le porte di accesso allo stabile con eventuale disattivazione del sistema di anti-intrusione, prima dell'inizio dell'attività lavorativa del personale dipendente.
2. Accensione e spegnimento delle luci delle aree comuni della sede, in due momenti della giornata lavorativa, ovvero prima dell'inizio ed al termine dell'attività lavorativa del personale dipendente.
3. Chiusura di tutte le finestre dell'edificio, chiusura dei cancelli e di tutte le porte di accesso allo stabile con attivazione del sistema di anti-intrusione, al termine dell'attività lavorativa del personale dipendente.
4. Svolgimento del servizio di portierato (non armato) con azione di filtro e controllo dei visitatori, utenti ed operatori vari, in entrata e uscita dalla sede A.T.E.R., all'ingresso angolo Via Lenotti, impedendo l'accesso a persone non autorizzate (Regolamento Regione Veneto n. 2 del 04.07.2017 pubblicato sul BUR 64/2017).
5. Registrazione degli estremi di tutti i visitatori che accedono alla sede - ufficio di destinazione – orario di ingresso e uscita.
6. Ricevimento e custodia di pacchi e corrispondenza in arrivo indirizzate all'A.T.E.R. di Verona e/o ad altri organismi aventi sede presso l'Ater di Verona.
7. Segnalazione, a seconda della gravità del comportamento accertata personalmente, al responsabile del servizio o alle forze di polizia, di comportamenti o azioni anomale di dipendenti e visitatori.

8. In caso di assoluta emergenza e di grave pericolo, anche per la salute, autonomia nell'allertare le unità di pronto intervento medico – sanitario - forze dell'ordine e/o vigili del fuoco.
9. Presidio continuo del sistema di video sorveglianza ubicato presso la propria postazione.
10. Custodia delle chiavi di accesso alla sede dell'A.T.E.R. di Verona nonché del dispositivo di attivazione/disattivazione del sistema anti-intrusione.

Articolo 4 CONSEGNA DEL SERVIZIO

Si darà corso all'inizio del servizio con la comunicazione da parte del responsabile del progetto, via posta elettronica certificata, alla ditta esecutrice, del giorno e dell'ora per ricevere in consegna il servizio.

Il Responsabile del Progetto o il DEC consegnerà all'appaltatore le chiavi dell'Azienda, nonché il dispositivo di attivazione/disattivazione del sistema antintrusione.

Con la presa in consegna delle chiavi, l'esecutore sarà responsabile, delle attività di apertura e chiusura secondo gli orari descritti all'art.3 (MODALITA' OPERATIVE DELL'APPALTO).

L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente di A.T.E.R., onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. In nessun caso può essere nominato responsabile, e quindi referente per A.T.E.R., l'addetto al servizio.

Della consegna delle chiavi verrà redatto regolare verbale in contraddittorio con l'esecutore.

L'A.T.E.R. di Verona provvederà a fornire al personale incaricato dall'Appaltatore all'esecuzione del servizio, una formazione di base a mezzo affiancamento temporaneo del personale A.T.E.R..

Articolo 5 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, l'Appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, di provata onestà, moralità e capacità, con particolare riferimento alla conoscenza corretta della lingua italiana ed una sufficiente capacità di utilizzo dei principali applicativi di Microsoft Office.

Entro la data di inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto l'elenco dettagliato del personale che intende impiegare anche per le eventuali sostituzioni, le rispettive qualifiche e la documentazione attestante l'avvenuta assunzione secondo le norme vigenti. Ugua comunicazione dovrà essere effettuata in caso di variazione del personale impiegato entro 3 (tre) giorni da ciascuna variazione.

La mancata indicazione del personale e delle relative generalità, ai fini dell'autorizzazione all'ingresso, comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario organizzerà le risorse di personale e i mezzi necessari per l'espletamento del servizio richiesto assumendosene la completa gestione ed ogni onere.

Il personale incaricato dall'operatore economico, nell'espletamento del servizio utilizzerà, e ne sarà responsabile, le attrezzature in proprietà di A.T.E.R..

Il personale dell'Appaltatore dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona, munito di divisa fornita dall'operatore economico aggiudicatario e dotato in modo visibile di apposito tesserino di riconoscimento che ne identifichi il ruolo, sul quale sarà indicato il nome dell'Appaltatore e dell'addetto al servizio.

Il personale incaricato al servizio dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto, dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti fisici per svolgere l'attività, e delle certificazioni di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il servizio non potrà mai essere interrotto. A tale scopo l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione degli incaricati al servizio assenti per malattia, ferie o qualsiasi motivazione, in tempo utile affinché sia garantita l'esecuzione del servizio.

Potrà accedere alla sede oggetto del servizio solo il personale preventivamente designato e segnalato dall'Appaltatore.

Al personale incaricato, durante l'esecuzione del servizio, non sarà consentito consumare cibo, ascoltare radio o simili, dedicarsi ad altra attività estranea al servizio stesso, intrattenersi con i visitatori o con i dipendenti senza motivo o, comunque, oltre il tempo necessario a fornire o ricevere informazioni e comunicazioni. Non sarà inoltre consentito, senza preventiva autorizzazione, accedere ad altri uffici ed utilizzare i computer o le apparecchiature ivi installate.

Il personale impiegato non potrà abbandonare la postazione assegnata senza giustificato motivo e comunque solo momentaneamente, previo avviso al personale incaricato dell'Azienda, ossia al responsabile del procedimento, ed in subordine al personale da questi incaricato.

L'Appaltatore e il personale impiegato devono uniformarsi ai regolamenti interni dell'Azienda e a tutte le disposizioni di servizio dalla stessa emanate. L'Azienda a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiedere l'immediato allontanamento del personale che non ritenesse idoneo all'espletamento del servizio.

Il personale impiegato è tenuto alla riservatezza, alla segretezza delle informazioni e delle notizie di cui dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle attività richieste, anche successivamente alla cessazione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi sarà sanzionabile ai sensi del successivo art. 15 (PENALI) del presente capitolato.

Nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Articolo 6 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'esecutore dovrà impegnarsi, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del contratto.

Articolo 7 GESTIONE DEL SERVIZIO, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali, con proprio personale, mediante organizzazione a proprio rischio.

L'appaltatore dovrà operare secondo le indicazioni impartite dall'A.T.E.R. di Verona.

L'appaltatore risponde all'A.T.E.R. di Verona dell'operato dei propri dipendenti, che dovranno rispettare orari e modalità operative concordate, tenere un dignitoso contegno sul lavoro ed assicurare la necessaria collaborazione con i dipendenti dell'A.T.E.R. di Verona.

L'effettuazione delle prestazioni impone all'appaltatore la sostituzione tempestiva del personale assente a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con diligenza e competenza. Qualora ciò non si verificasse, l'Azienda, rese note le proprie contestazioni, ha facoltà insindacabile di risolvere il presente contratto senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto o pretese di alcun genere.

Il personale impiegato nel servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

- svolgere il servizio nei giorni e nelle fasce orarie indicate nella relazione tecnico-illustrativa;

- eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze contrattuali;
- mantenere la riservatezza, su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione dell'A.T.E.R., anche successivamente alla cessazione del contratto, pena l'allontanamento dal servizio e la segnalazione degli stessi all'Autorità Giudiziaria;
- segnalare al responsabile del procedimento o al direttore operativo eventuali situazioni anomale rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Qualora l'Azienda rilevi la non rispondenza qualitativa del servizio alle disposizioni di cui al presente capitolato e alla relazione tecnico illustrativa, l'appaltatore sarà tenuto a proprie spese, a garantire il livello di qualità richiesto, non costituendo, il solo svolgimento del servizio, causa di esonero del corretto adempimento delle prestazioni richieste. In difetto di presenza di uno standard accettabile l'A.T.E.R. di Verona provvederà d'ufficio, oltre ad irrogare le penalità previste dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ad avvalersi, nei casi ammessi, del diritto di risoluzione del rapporto contrattuale.

Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione del DVR Aziendale previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e di aver provveduto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere il piano particolare di sicurezza per rischi da interferenza (DUVRI) contenente tutte le indicazioni e le procedure attuate per garantire la sicurezza dei lavoratori per tutta la durata del servizio all'interno dell'A.T.E.R. di Verona.

Articolo 8 VARIAZIONI

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: L'Azienda si riserva, durante la vigenza contrattuale, la facoltà di ridurre o incrementare le ore di svolgimento del servizio, ovvero variare le giornate di prestazione del servizio a seguito di riorganizzazione dell'orario di lavoro, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie per sopravvenuta necessità di servizi imprevisi o imprevedibili, nella fase progettuale, qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del servizio e per il perseguimento degli obiettivi Aziendali.

Articolo 9 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi di quanto disposto all'art 60 c 3 lett. b) D. Lgs 36/2023.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima.

Articolo 10 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga verso l'A.T.E.R. di Verona dell'esatto adempimento dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio e dell'operato del proprio personale incaricato.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso d'infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose sia dell'Azienda sia di terzi, durante lo svolgimento del servizio previsto dal presente capitolato.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'A.T.E.R., salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.

L' appaltatore si obbliga inoltre:

- ad eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda e che il responsabile del procedimento o direttore operativo abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad esibire in qualsiasi momento, a semplice richiesta scritta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia del pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. In caso d'inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Azienda segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. In caso di inottemperanza accertata dall'A.T.E.R. o ad essa segnalata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda potrà provvedere direttamente impegnando le somme del canone del servizio, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo alla risoluzione del contratto;
- ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla località;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Articolo 11

GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell'affidatario del servizio, di cui dovrà essere data tempestiva notizia ad A.T.E.R., il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.

Qualora l'Appaltatore nel corso del contratto agisca in difformità di leggi e regolamenti in materia, A.T.E.R. potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Articolo 12

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell'Appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'A.T.E.R. da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 13 (OBBLIGHI ASSICURATIVI).

Articolo 13
OBBLIGHI ASSICURATIVI

La polizza di responsabilità civile verso terzi e infortuni, obbligatoriamente stipulata dall'appaltatore dovrà avere un massimale non inferiore a €. 4.000.000,00 (euro quattro milioni/00) ed essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 14
SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni nei casi stabiliti dal comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

È fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo e il risarcimento dei danni all'Azienda.

La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al comma 12, art. 120 del D.lgs. 36/2023 nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

Articolo 15
PENALI

È fatto obbligo all'Appaltatore di iniziare il servizio entro la data prestabilita. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, del personale addetto al servizio, ai sensi di quanto disposto all'art 126 D. Lgs 36/2023 verrà applicata una penale pari all'1x1.000 dell'ammontare netto contrattuale, a giornata, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni, sulle quali l'Azienda deciderà in via definitiva nei trenta giorni successivi.

Per il pagamento della penale, sarà trattenuto dal corrispettivo della prima fattura utile.

Le contestazioni delle inadempienze e la comunicazione di applicazione delle penali verranno effettuate al domicilio eletto e dichiarato in sede di partecipazione.

L'ammontare complessivo delle penali, comunque, non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare contrattuale. Superata tale soglia si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 16
VERIFICHE E CONTROLLI

A.T.E.R. si riserva il diritto di controllare, con personale proprio, l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Articolo 17
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto del servizio con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato e dal contratto, ove quest'ultimo nonostante la regolare diffida non ottemperasse alle prescrizioni impartite, A.T.E.R. potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

Articolo 18

RISOLUZIONE

Salvo quanto previsto dall'articolo 15 (PENALI) del presente capitolato in materia di lievi violazioni agli obblighi contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'appaltatore commetta una o più delle seguenti violazioni:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione di obblighi e delle condizioni contrattuali rimaste invariate, nonostante formali contestazioni dell'Azienda;
- in caso di sospensione del servizio, per oltre una settimana lavorativa e nel caso in cui il servizio non sia svolto con le modalità richieste dal presente capitolato;
- qualora l'appaltatore venisse dichiarato fallito;
- in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla *lex specialis* di gara;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- in caso di mancata indicazione del personale e delle relative generalità ai fini dell'autorizzazione all'ingresso;
- nel caso in cui ceda a terzi in tutto o in parte gli obblighi derivanti dal contratto;
- per mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali e assicurativi, anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- in caso di violazione del Codice Etico e di comportamento di cui è dotata Ater di Verona;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
- qualora sia accertata una delle condizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs 36/2023.

L'appaltatore dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, l'A.T.E.R. avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all'incameramento della garanzia e all'esecuzione del servizio in danno all'appaltatore inadempiente, a carico del quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'A.T.E.R.. Resta salva per l'A.T.E.R. l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

Articolo 19

RECESSO

Ai sensi di quanto indicato all'art 123 D. Lgs 36/52023, è in facoltà dell'A.T.E.R., in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o variazioni normative, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante PEC. In tal caso all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni relativa ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 D. Lgs 36/2023.

Articolo 20

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1) In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023
- 2) Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 68 del D. Lgs. 36/2023

Articolo 21

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dell'appalto;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.

Articolo 22

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

Articolo 23

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione dell'appalto è stabilito a misura in funzione delle ore di servizio effettivamente svolte nella mensilità.

Il costo orario è calcolato prendendo a riferimento il ribasso di aggiudicazione rispetto alla base di gara, calcolata come indicato nella relazione tecnico illustrativa al capitolo "Calcolo della spesa complessiva comprensiva delle eventuali opzioni".

Il costo orario complessivo del servizio, costituito dal costo della manodopera calcolato ai sensi del D.M. 50/2024 compreso l'utile di impresa e costi generali, sarà calcolato tenendo conto dei seguenti scaglioni:

- dal 01.01.2025 al 30.06.2025 € 19,57/ora;
- dal 01.07.2025 al 30.11.2025 € 19,92/ora;
- dal 01.12.2025 al 31.03.2026 € 20,27/ora;
- dal 01.04.2026 al 30.11.2026 € 20,50/ora;
- dal 01.12.2026 € 20,73/ora

decurtato dal ribasso di aggiudicazione aumentato della quota relativa agli oneri della sicurezza pari ad € 20,83/mese.

Il pagamento avverrà a seguito di emissione di fattura di pagamento con cadenza mensile posticipata.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 148/2017 convertito nella L. 172/2017, le fatture saranno soggette al regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti). A seguito di ciò, le fatture saranno pagate per il solo imponibile, mentre l'obbligo di versamento dell'IVA all'Erario sarà a carico dell'Azienda.

Su ogni fattura emessa dovrà essere riportato il C.I.G.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

I termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all'appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali; in tal caso i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso.

Qualora siano accertate inadempienze contributive risultanti dal DURC l'Azienda tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

L'Azienda effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari i cui estremi

identificativi verranno comunicati dall'appaltatore nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni ivi previste.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, anche nei confronti dei subappaltatori, costituirà causa di risoluzione del contratto. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusiva mentre per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 D. Lgs. 196/2003).

Articolo 25

OSSERVANZA D.LGS 81/2008 E S.M.I.

L'esecutore è obbligato all'osservanza di tutte le norme previste dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. In particolare, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto è tenuto a presentare tutta la documentazione che sarà richiesta per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione del personale in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle condutture o apparecchiature elettriche. L'esecutore è inoltre obbligato a fornire copia dei propri piani di sicurezza integrando, così, il DUVRI già predisposto dall'Azienda.

Articolo 26

OSSERVANZA DEL DUVRI

L'esecutore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) redatto in conformità all'art.28 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e fornito dall'A.T.E.R. di Verona.

La valutazione dei rischi di cui al documento suddetto, effettuata prima dell'inizio del servizio, deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi sarà inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione del servizio o allorché, in caso di esecuzione del contratto emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

Articolo 27

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs 36/2023, si dovrà procedere all'accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Verona. I verbali dell'accordo bonario e quelli attinenti il mancato raggiungimento dell'accordo saranno trasmessi all'Osservatorio. In materia di controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 211 e seguenti del succitato D. Lgs 36/2023 con esclusione espressa della procedura arbitrale.

Articolo 28

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, nella relazione tecnico-illustrativa e nel contratto, si rinvia, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Articolo 29

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. N. 196/2003 E DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 - "GDPR")

Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera di competenza funzionale.

Articolo 30

PRINCIPI ETICI, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

In ottemperanza al D. Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico nonché il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Verona. Il mancato rispetto dei principi e delle condotte contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento o il verificarsi dei comportamenti difforni da parte dell'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo si impegnino, potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione del presente contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.